

Dall'Istituto assicuratore, nuove indicazioni operative per l'agevolazione

Con il *bonus* INAIL-sicurezza 2014 via libera alla riduzione del premio per le nuove attività imprenditoriali

di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Uno degli interventi forse più significativi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta "legge di Stabilità 2014") è la previsione all'art. 1, comma 128, della riduzione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio; si tratta, in effetti, di una riduzione molto importante in quanto è concessa nella misura del 14,17% e nel rispetto di precisi vincoli tra cui quello dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20, delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il decreto del Ministero del Lavoro 12 dicembre 2000.

Recentemente l'Istituto assicuratore, con la circolare 7 maggio 2014, n. 25, e la successiva nota 9 maggio 2014, n. 3266, ha fornito una serie d'indicazioni operative in merito precisando che, in particolare, questa agevolazione spetta per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio e sulla base di un'apposita istanza presentata con modalità telematica con il modello OT20.

Sono presentati i punti più significativi di questo *bonus* per le *new firm*, riconosciuto per il triennio 2014-2015-2016, e i requisiti per la sua fruizione che, occorre precisare, è riconosciuto, sia pure con regole diverse, anche per le attività iniziate da oltre un biennio.

BONUS INAIL - NUOVE ATTIVITÀ - SICUREZZA - TARIFFE

L'ambito applicativo e le esclusioni dall'agevolazione

Possono accedere al beneficio per la riduzione del premio per le nuove attività predisposto da INAIL (si veda la *tabella 1*) le imprese che hanno iniziato le lavorazioni da non oltre un biennio che deve essere

calcolato con decorrenza dal 3 gennaio 2012^[1]; da questa riduzione, tuttavia, sono esclusi alcuni premi e contributi come:

- i premi per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
- i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale

[1] Occorre osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.M. 12 dicembre 2000, agli effetti delle tariffe per lavorazione è inteso il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nelle stesse, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro e in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

Box 1

Art. 76, «Norme penali», D.P.R. n. 445/2000

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

accessorio^[2];

- i contributi per l'assicurazione degli apprendisti, riscossi dall'INPS in forma unificata;
- i contributi dovuti per l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anche questi riscossi in modalità unificata dall'INPS.

Come precisato dall'INAIL il biennio deve essere considerato sempre per singola voce di lavorazione/tariffa; la riduzione spetta anche alle imprese del settore marittimo e, in virtù del particolare meccanismo speciale di determinazione del premio, in questo caso il biennio deve essere calcolato con riferimento alla singola nave armata a decorrere dal 3 gennaio 2012.

La *ceck-list* di verifica

La condizione fondamentale per poter beneficiare di questa riduzione è il rispetto della disciplina antinfortunistica; a questo fine il datore di lavoro dovrà compilare l'apposito modello OT20 e autocertificare, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 (si veda il box 1), il rispetto di numerosi adempimenti che sono riportati in forma di *ceck-list* semplificata e che, quindi, coinvolgono direttamente anche i consulenti della sicurezza del lavoro (si veda la *tabella 2*)^[3].

Tra questi, in particolare, spiccano quelli relativi alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del preposto

e del dirigente che richiedono alcune precisazioni; per quanto riguarda il RLS, infatti, andrà indicato come "non applicabile", non solo quando lo stesso non è stato ancora eletto o designato, ipotesi molto frequente nelle nuove attività, ma anche nell'ipotesi in cui è presente un RLS territoriale, come accade, per esempio, per molte imprese edili.

Analogamente, per quanto riguarda la formazione dei dirigenti e dei preposti, dovrà essere indicato come "non applicabile" qualora il datore di lavoro non li abbia designati, cosa che si verifica spesso nelle micro imprese in cui è lo stesso datore di lavoro a dirigere e vigilare senza avvalersi di collaboratori.

Non è chiaro, invece, l'ultimo punto del modello in cui è richiesto di indicare se, nel caso dei contratti di appalto (art. 1655, c.c.) e dei contratti d'opera (art. 2222, c.c.; si veda il box 2) è redatto il DUVRI; in effetti, al momento della presentazione della domanda potrebbe verificarsi che il datore di lavoro non intrattenga nessuno dei predetti rapporti contrattuali o, viceversa, li intrattenga ma la redazione del DUVRI è facoltativa come, per esempio, nel caso dei servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o di attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino i rischi previsti dall'art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 3).

In queste ipotesi, pertanto, sarà importante

[2] Si veda l'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, e art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

[3] Il modello è reperibile già dallo scorso 9 maggio 2014 nella sezione "Denunce" dei Servizi on line sul sito www.inail.it.

Box 2

Art. 2222, codice civile

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

poter dimostrare in sede di controllo la redazione del DUVRI, dove obbligatorio e nei casi in cui il datore di lavoro non intrattenga, alla data di presentazione del modello, rapporti d'appalto e d'opera appare consigliabile elaborare almeno una procedura che ne regolamenti la redazione secondo quanto previsto dall'art. 26. Altro punto assolutamente poco comprensibile e che può generare difficoltà in sede di controllo è la richiesta sul modello d'indicare la "Data adozione misure di prevenzione"; nelle istruzioni dell'INAIL non è precisato nulla in merito e non è chiara nemmeno la *ratio* visto che il datore di lavoro autocertifica alla data in cui redige la domanda; questo aspetto andrebbe quanto prima chiarito dall'Istituto assicuratore.

Profili operativi per la presentazione dell'istanza per l'accesso al bonus

Sul piano operativo l'istanza deve essere in-

viata all'INAIL con modalità esclusivamente *on line*, accedendo a un'apposita area presente sul sito dell'Istituto assicurativo; alle imprese alle quali il primo biennio di attività scada tra gennaio e giugno 2014 la domanda può essere inviata entro il prossimo 30 giugno.

L'utente interessato troverà l'opzione relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 20, D.M. 12 dicembre 2000 (si veda il box 4), modalità di applicazione delle tariffe (MAT) e/o quella relativa alla riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013, già precompilate in automatico dalla procedura *on line*, sulla base della tipologia di polizza presente nella PAT (posizione assicurativa territoriale) individuata dall'azienda nel modello OT20.

In riferimento alla domanda precompilata, si profilano tre soluzioni distinte in relazione ad altrettante situazioni di PAT; infatti, nel caso di una PAT con la sola polizza dipendenti la domanda dovrà essere presentata compilando l'opzione relativa alla sola richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa e vale anche ai fini della riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013.

Per le PAT con polizza artigiani e/o polizze speciali, invece, la domanda si presenta compilata con la sola opzione relativa alla richiesta di riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013.

Invece, per le PAT con polizza dipendenti e polizza artigiani/speciali, la domanda si presenta

Box 3

Art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Box 4

Art. 20, «Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività», decreto del Ministero del Lavoro 12 dicembre 2000

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'INAIL applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.

2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell'INAIL con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

compilata sia con l'opzione relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa, sia con la sola richiesta di riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013; occorre osservare che, in questo caso, la domanda di riduzione del premio ai sensi della legge n. 147/2013 è riferita a entrambe le tipologie di polizze, mentre la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa è riferita alla sola polizza dipendenti.

Pertanto, è applicata la stessa procedura che consente di beneficiare della cosiddetta "oscillazione" del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15% cumulabile); occorre osservare che la riduzione prevista dalla legge n. 147/2013, è applicata automaticamente alle imprese che hanno già

presentato domanda per l'oscillazione e che, pertanto, non dovranno ripresentare domanda.

È necessario osservare anche che, come precisato dall'INAIL, il modulo di domanda deve essere compilato *on line* dal datore di lavoro per l'unità produttiva facente parte dell'azienda; per la nozione di "unità produttiva" occorre fare riferimento alla definizione legale contenuta all'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il box 5), e nel caso di aziende con più unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere compilate tenendo conto dell'ubicazione delle unità produttive medesime, in relazione alla sede INAIL competente^[4].

Tuttavia, è data la facoltà al datore di lavoro di compilare un modulo di domanda unico per tutte le unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima sede INAIL competente, sempreché in ciascuna di esse sussista il requisito previsto dall'art. 20 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi, ossia l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; su questo aspetto occorre riflettere attentamente in vista di possibili contestazioni in sede di controllo.

Box 5

Art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008

«unità produttiva»: *stabilimento o struttura finalizzato alla produzione di beni all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.*

[4] Secondo l'art. 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. n. 81/2008, per unità produttiva è inteso lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Tabella 1

IL NUOVO **BONUS** INAIL PER LE **NEW FIRM** IN SINTESI

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • imprese che hanno iniziato le lavorazioni da non oltre un biennio; • il biennio decorre dal 3 gennaio 2012; • possono beneficiare della riduzione anche le aziende con personale assicurato con polizza artigiana/polizze speciali nonché dai soggetti iscritti alla gestione dei medici radiologi.
Natura e durata dell'agevolazione	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL nella misura del 14,17% per il 2014; • la riduzione spetta qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio e sulla base di un'apposita istanza; • l'agevolazione è prevista per il 2014, 2015 e 2016.
Rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza del lavoro	per fruire dell'agevolazione, il datore di lavoro deve autocertificare tramite il modello OT20 il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro compilando un'apposita <i>check-list</i> .
Presentazione dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> • l'istanza deve essere presentata all'INAIL in modalità telematica con il modello OT20; • per le imprese alle quali il primo biennio di attività scade tra gennaio e giugno 2014 la domanda deve essere inviata entro il 30 giugno 2014.
Regolarità contributiva e assicurativa	per la fruizione del beneficio contributivo l'impresa deve essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Normativa	<ul style="list-style-type: none"> • art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147; • determina del Presidente dell'Inail 11 marzo 2014, n. 67 «<i>Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative</i>»; • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, «<i>T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</i>»; • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; • delibera del Consiglio di amministrazione dell'ex IPSEMA 9 ottobre 2006, n. 155, «<i>Piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa</i>»; • determina del Presidente Inail 10 marzo 2014, n. 62, «<i>Adeguamento del Piano Tariffario del Settore navigazione</i>»; • circolare INAIL 7 maggio 2014, n. 25; • nota INAIL 9 maggio 2014, n. 3266.

Tabella 2

PUNTI DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA PREVISTI DAL MODELLO OT20

Adempimento	Riferimenti normativi
<ul style="list-style-type: none"> • La valutazione dei rischi deve essere stata effettuata in conformità alla normativa vigente; • il datore di lavoro deve aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/2008 o, nei casi consentiti dal D.Lgs. 81/2008, svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione previa frequentazione di un apposito corso; • gli impianti, le macchine e le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente; • la segnaletica di sicurezza deve essere regolarmente affissa; • le uscite di emergenza devono essere perfettamente utilizzabili in caso di necessità; • i lavoratori devono essere stati informati, formati e, ove previsto, addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti; • si è provveduto alla formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), laddove eletto o designato; 	<ul style="list-style-type: none"> • artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008; • artt. 17, 32, 34, Allegato II al D.Lgs. n. 81/2008; accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e integrativo del 25 luglio 2012; Titolo III, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008, e altre norme specifiche; • Titolo V, D.Lgs. n. 81/2008; • Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008; • artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008; • art. 37, D.Lgs. n. 81/2008;

- i preposti e i dirigenti hanno ricevuto un'adeguata formazione;
 - sono stati designati i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza e si è provveduto alla loro formazione;
 - sono state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
 - nelle aziende con 10 o più lavoratori è stato predisposto il piano di emergenza;
 - i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi;
 - ove previsto, i lavoratori sono stati sottoposti a visita medica preventiva e periodica;
 - in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, di una singola unità produttiva della stessa, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, viene elaborato, ed allegato al contratto di appalto o di opera, un documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o almeno ridurre, i rischi da interferenze (DUVRI).
- art. 37, D.Lgs. n. 81/2008;
 - artt. 18, 37 e 43, D.Lgs. n. 81/2008, art. 45, D.M. 388/2003; D.M. 10 marzo 1998;
 - artt. 18, 43 e 46, D.Lgs. n. 81/2008; D.M. 10 marzo 1998;
 - D.M. 10 marzo 1998;
 - art. 18, Titolo III, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008;
 - art. 41, D.Lgs. n. 81/2008;
 - art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Il requisito della regolarità contributiva e assicurativa

Infine, occorre precisare che, oltre al rispetto di questi requisiti, è necessario considerare che per l'accesso al *bonus* è necessario che sussista anche quello della regolarità contributiva e assicurativa attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal D.M. 24 ottobre 2007^[5]; trattandosi di un beneficio

normativo e contributivo in materia di lavoro e di legislazione sociale trovano applicazione tutta una serie di cause ostative al rilascio del DURC derivanti dalla violazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previste dall'Allegato A al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 24 ottobre 2007, come, per esempio, l'omicidio colposo (art. 589, c.p.), le lesioni colpose (art. 590, comma 3, c.p.), quelle in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ecc.^[6]. ■

[5] Si vedano anche le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2008, n. 5, e 15 dicembre 2008, n. 34, e quelle dell'INAIL 5 febbraio 2008, n. 7, e 19 dicembre 2008, n. 79.

[6] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, L'evoluzione del DURC: innovazioni normative anche sull'acquisizione, in *Ambiente&Sicurezza* n. 21/2012, pag. 25.